

atti comunali ultracentenari, si prevede il caso che quei medesimi atti storici corrano pericolo per l'incuria del Comune; e si dispone che: « quando l'archivista dipartimentale abbia fatto constare per sua relazione scritta che la conservazione dei documenti storici non sia sufficientemente assicurata dal Comune, spetta al prefetto di ordinarne il deposito di ufficio, alla scadenza del termine di sei mesi dall'in- giunzione rimasta inascoltata ».

5. ARCHIVI PRIVATI. — Per quel che concerne gli archivi privati, la legislazione di tutti i paesi è impotente a impedirne la distruzione. Però si rimedierebbe a questo inconveniente, dovuto all'assenza dell'amministrazione, ritornando all'antico, almeno, per quel che concerne la vigilanza su questi archivi, e ricostituendo le soprintendenze archivistiche effettive, che col mezzo di ispezioni e di riunioni saprebbero far rispettare il nostro patrimonio storico, come sanno fare rispettare quello bibliografico le soprintendenze, specialmente a ciò istituite. Ragioni varie, non tutte convincenti, hanno sinora ostacolato quella ricostituzione; ma la riforma del regolamento archivistico, che si sta compiendo, sembra tener conto dell'importanza della questione, come accennammo altrove.

Quando non vi sia appiglio alcuno per intervenire, e le carte non trattino se non di affari assolutamente familiari, lo Stato non può violare la libertà individuale. Può scendere in campo soltanto se il proprietario, con qualche manifestazione, renda pubblica la propria intenzione di disfarsi delle sue carte; e, fra queste, venga scoperta l'esistenza di atti utili per la scienza o per l'amministrazione. Esercita, allora, quel diritto di prelazione, del quale abbiamo tenuto parola.

Tuttavia, senza ricorrere a quell'estremo, esso offre a coloro, che vogliano accettarlo, il modo di non essere infamati per vandalismo commesso, oppure di rimanere talvolta ancora proprietario delle proprie cose. Quel modo consiste nel lasciar loro la scelta fra il dono e il deposito del proprio archivio presso l'archivio di Stato della circoscrizione. Col dono la proprietà degli atti passa allo Stato, è vero; e questo li tratta alla stessa stregua dei suoi propri. Col deposito, invece, con quel deposito che corrisponde all'istituto or ora rintracciato nella legislazione francese, il privato conserva la proprietà degli atti e la piena libertà di consultarli e trascriverli gratis a suo piacimento. Lo Stato glieli ordina e custodisce sinchè non gli convenga riprenderseli; contro il semplice corrispettivo della proclamazione della pubblicità di quegli atti, vale a dire della facoltà concessa ad ogni cittadino di esaminarli a scopo scienti-

fico, non contenzioso: pubblicità che si attacca indelebilmente ad essi, nè può più essere negata, neppure dopo il ritiro del deposito.

Gli art. 106-107 del real decreto 22 novembre 1901 disciplinano in Spagna l'accettazione e il ritiro dei depositi volontari; ai quali il depositante può imporre tutte le condizioni, che voglia, fuorchè il divieto di comunicarne gli atti al pubblico e la pretesa di indennità per gli eventuali deterioramenti.

6. DEPOSITO. — Nei casi, che abbiamo or ora citati, il deposito, volontario o forzoso che sia, ha sempre per depositario lo Stato: per cui potrebbe dirsi *deposito passivo*, poichè gli atti non sono suoi; esso li custodisce soltanto e li ordina; fa le spese di tale custodia e ordinamento; li mette a disposizione del pubblico, ma deve essere sempre pronto a restituirli al proprietario. È una specie di deposito conservativo che si assume liberamente; e corrisponde fino a un certo punto al deposito giudiziario che talvolta viene fatto nell'archivio con tutte le norme giuridiche relative. Ma non sempre lo Stato *subisce* il deposito; talvolta egli *lo fa*, per ragione di convenienza o per altra necessità. Allora, egli stesso o lascia o consegna ad altro ente o anche ad uffici periferici archivio o atti, che dovrebbero di regola trovar posto nei suoi propri archivi; diventa quindi a sua volta depositante di atti suoi, affidandone altrui la custodia e talvolta anche l'ordinamento, e la comunicazione al pubblico. In tal caso, non può più parlarsi di deposito passivo, ma si bene di *deposito attivo*.

Il deposito attivo non si differenzia da quello passivo se non nel mutamento del depositante e dello scopo. Il deposito passivo è essenzialmente conservativo e può essere fatto in *qualsunque luogo* si voglia; quello attivo, oltre alla conservazione, mira anche ad agevolare la comunicazione degli atti *sul posto* ove furono redatti. Perciò il deposito attivo può esser fatto da parte dello Stato, e, più limitatamente da parte del privato, sia a *titolo amministrativo*, sia a *titolo culturale*, sia ancora a *titolo amministrativo e culturale* insieme.

Il deposito è fatto a *titolo amministrativo* quando lo Stato lascia alle amministrazioni redattrici degli atti, che invece vorrebbero versarli nel prossimo archivio di Stato, la custodia dei loro propri archivi o di archivi consimili, in attesa della creazione dell'istituto che debba riceverli. È il caso di molti uffici periferici, la cui sede sia in località priva di archivi di Stato. Essi debbono conservare le proprie carte, non solo; ma, talvolta, possono vedersi affidate anche quelle dello stesso ramo amministrativo provenienti da agenzie della circoscrizione,

soppresse o cessate: come nel caso recente della soppressione di uffici giudiziari e finanziari e dell'abolizione delle sottoprefetture.

Non bisogna però confondere questo deposito colla facoltà lasciata a certi dicasteri di conservare i loro atti senza versarli all'archivio di Stato, facoltà della quale abbiamo or ora tenuto parola. Il deposito riguarda atti di cui l'utilità immediata non sia più riconosciuta dall'ufficio competente: mentre l'eccezione presentata da questi dicasteri concerne atti di cui sia sempre permanente l'utilità immediata.

A *titolo scientifico o culturale* il deposito di atti propri è fatto dallo Stato quando li affida alla custodia di un istituto non archivistico, perchè possano esservi più facilmente consultati dagli studiosi. Così, per esempio, le carte di Domenico Farini, acquistate per l'Archivio di Stato di Roma, sono depositate presso la Biblioteca centrale del Risorgimento, ove integrano quelle del padre di lui, Luigi Carlo, e costituiscono quasi un tutto, di cui lo studio riesce più proficuo presso un istituto piuttosto che presso l'altro. Tale deposito si avvicina di molto al prestito o comunicazione di atti fuori dell'archivio, del quale terremo più avanti discorso; se nonchè è di durata più lunga, nè si revoca se non per sopravvenienza d'inconvenienti o di circostanze particolari.

Infine, il deposito è fatto a *titolo amministrativo e scientifico* insieme, quando per non allontanarne gli atti dal luogo ove furono redatti e quindi permettere al pubblico, in generale, pei suoi interessi, e agli studiosi, in particolare, pei loro lavori, di consultarli, lo Stato lo affida a un istituto sia governativo, sia autarchico del luogo stesso; coll'obbligo di curarne la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione e di soggiacere perciò alla vigilanza particolare della direzione archivistica della circoscrizione. Nel dopo guerra questa forma di deposito si è venuta di frequente verificando. Il maggiore di tali depositi è, per ora, quello concesso dallo Stato al comune di Perugia, alla cui biblioteca civica furono affidate le 32.000 pergamene dell'antico Comune perugino sequestrate nella villa Gunther a Fasano riviera (Garda), delle quali abbiamo già tenuto parola; le carte della delegazione pontificia di Perugia, e altri atti di magistrature esistenti o esistiti in quella città. Alla amministrazione provinciale di Ancona fu affidato il deposito di quegli archivi delegatizio e giudiziario; ai comuni di Spoleto e di Rieti, lo stesso, ec. ec. Con ciò, mentre si è giustamente soddisfatto ad un lodevole sentimento di quelle terre e si sono gettate le basi per la estensione della rete archivistica, si è evitato il pericolo della centralizzazione, che abbiamo già messo in evidenza, e si è assicurata agli studiosi locali la materia pei loro studi, materia che tutto in quei luoghi contribuisce a meglio intendere, illustrare e rendere

utile anche agli interessi paesani. Forse v'ha chi avrebbe preferito avere tutti quegli atti a portata di mano in un solo istituto; ma una forte tendenza si oppone ormai a quell'egoismo centralista per rispetto a quegli interessi paesani e al desiderio di diffondere maggiormente la cultura.

Qualunque sia la forma di deposito, è opportuno rilevare che quello passivo, che importa una assunzione di doveri e di obblighi da parte del depositario, non può essere accettato se non dall'autorità, che può assumersi tali obblighi e doveri, vale a dire, da noi, dal Ministero dell'interno. Il deposito attivo invece implica il riconoscimento di una convenienza basata su dati scientifici e politici, di cui non può essere miglior giudice che un comitato di autorità superiori competenti come, da noi, la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi.

7. RESPONSABILITÀ PER L'ORDINAMENTO DELLE CARTE. — Ma conservare i propri atti non basta, come abbiamo già detto. Il cartaiolo conserva, anche egli, la carta accatastata nel suo magazzino, senza, però, costituirne un archivio, anche quando sia carta eliminata da pubblici uffici. Occorre conservare gli atti in ordine, riordinarli, perchè possano veramente rispondere al bisogno, che se ne abbia. Se l'individuo, come tale, si sottrae a quest'obbligo, perchè non danneggia che se stesso; non può sottrarvisi un ente, lo Stato, perchè entrano in causa interessi di terzi oltre a quelli del detentore; e, procedendo altrimenti, incorrerebbe in *grave responsabilità* e verso se stesso e verso i consociati. È di ieri appena la causa Fontana di Napoli; per la quale, se non fosse intervenuta la perenzione d'istanza, lo Stato sarebbe stato passibile di forte penalità per non avere sufficientemente curato il riordinamento dell'archivio militare di Pizzofalcone, sconvolto in seguito all'incendio del 1876, e, per conseguenza, per non aver potuto rilasciare tempestivamente un certificato di servizio, necessario ad una liquidazione di pensione.

In una qualche responsabilità incorre ancora lo Stato quando non vigili a che l'ordinamento sia completo e non nasconda o trascuri l'esistenza di atto qualsiasi. Tuttavia questa responsabilità è minore della precedente, perchè dalla diligenza del personale e dello stesso richiedente può sempre sperarsi di veder mettere a giorno le deficienze di un ordinamento manchevole.

8. L'ORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO è pertanto prescritto ai giorni nostri, come era sin dal secolo XIII. Ma occorre ben precisare che l'ordinamento, del quale trattiamo, riguarda le serie, gli archivi generali e particolari, non già le singole categorie di atti. Queste potranno